DECISIONE DELLA COMMISSIONE

del 30 luglio 1992

che modifica le decisioni 81/547/CEE, 82/9/CEE, 82/132/CEE, 82/425/CEE e 92/222/CEE relative alle condizioni di polizia sanitaria e alla certificazione veterinaria cui è subordinata l'importazione di carni fresche dalle Repubbliche iugoslave di Serbia, Montenegro e Macedonia, dalla Polonia, dalla Romania, dalla Cecoslovacchia e dalla Bulgaria

(92/453/CEE)

LA COMMISSIONE DELLE COMUNITÀ EUROPEE,

visto il trattato che istituisce la Comunità economica europea,

vista la direttiva 72/462/CEE del Consiglio, del 12 dicembre 1972, relativa a problemi sanitari e di polizia sanitaria all'importazione di animali delle specie bovina, suina, ovina e caprina, di carni fresche o di prodotti a base di carne, in provenienza dai paesi terzi [1], modificata da ultimo dal regolamento (CEE) n. 3763/91 [2], in particolare gli articoli 14 e 16,

considerando che la decisione 81/547/CEE della Commissione [3], modificata da ultimo dalla decisione 91/73/CEE [4], nonché le decisioni 82/9/CEE [5], 82/132/CEE [6], 82/425/CEE [7], modificate dalla decisione 92/244/CEE [8], e la decisione 92/222/CEE [9] stabiliscono le condizioni di polizia sanitaria e la certificazione veterinaria cui è subordinata l'importazione di carni fresche rispettivamente dalle Repubbliche iugoslave di Serbia, Montenegro e Macedonia, dalla Polonia, dalla Romania, dalla Cecoslovacchia e dalla Bulgaria;

considerando che le direttive 90/423/CEE [10] e 91/688/CEE [11] del Consiglio stabiliscono ulteriori disposizioni sanitarie, riguardanti rispettivamente, l'afta epizootica e la peste suina classica;

considerando che ulteriori misure di protezione sanitaria, in particolare il divieto di importare carni fresche, devono essere prese nei confronti di quei paesi che continuano ad effettuare la vaccinazione regolare contro la peste suina classica; che la Bulgaria, la Polonia, la Romania, la Cecoslovacchia e le Repubbliche iugoslave di Serbia, Montenegro e Macedonia continuano ad effettuare tali vaccinazioni;

considerando che altre misure sanitarie di protezione sono state stabilite su base comunitaria per l'afta epizootica e la peste suina classica;

considerando che è pertanto necessario modificare le disposizioni vigenti per le importazioni di carni fresche dalla Bulgaria, dalla Polonia, dalla Romania, dalla Cecoslovacchia e dalle Repubbliche iugoslave di Serbia, Montenegro e Macedonia, stabilite nelle succitate decisioni della Commissione;

considerando che queste modificazioni non devono pregiudicare le importazioni di carne suine per uso diverso del consumo umano come gli alimenti per animali di compagnia o per uso tecnico ai sensi della decisione 89/18/CEE della Commissione [12];

considerando che le misure previste dalla presente decisione sono conformi al parere del comitato veterinario permanente,

HA ADOTTATO LA PRESENTE DECISIONE:

Articolo 1

La decisione 81/547/CEE è modificata come segue:

1) Nel titolo ed ovunque nel testo della decisione il termine « Iugoslavia » è sostituito da « Repubbliche iugoslave di Serbia, Montenegro e Macedonia ».

2) All'articolo 1, paragrafo 1:

— la lettera C è soppressa.

3) L'articolo 2 è sostituito dal testo seguente:

« *Articolo 2*

In deroga all'articolo 1, gli Stati membri possono autorizzare l'importazione di carni fresche di suino in provenienza dalle Repubbliche iugoslave di Serbia, Montenegro e Macedonia per uso diverso dal consumo umano. Tali importazioni devono soddisfare le condizioni previste dalla decisione 89/18/CEE della Commissione (*) e possedere i requisiti indicati nel certificato sanitario corrispondente al modello dell'allegato C che deve accompagnare l'invio.

(*) GU n. L 8 dell'11. 1. 1989, pag. 17. »

4) L'articolo 4 è soppresso.

(1) GU n. L 302 del 31. 12. 1972, pag. 28.
(2) GU n. L 356 del 24. 12. 1991, pag. 1.
(3) GU n. L 206 del 27. 7. 1981, pag. 15.
(4) GU n. L 43 del 16. 2. 1991, pag. 45.
(5) GU n. L 8 del 13. 1. 1982, pag. 15.
(6) GU n. L 60 del 3. 3. 1982, pag. 16.
(7) GU n. L 186 del 30. 6. 1982, pag. 48.
(8) GU n. L 124 del 9. 5. 1992, pag. 40.
(9) GU n. L 108 del 25. 4. 1992, pag. 38.
(10) GU n. L 224 del 18. 8. 1990, pag. 13.
(11) GU n. L 377 del 31. 12. 1991, pag. 18.
(12) GU n. L 8 dell'11. 1. 1989, pag. 17.

5) Nell'allegato C :

— il titolo è sostituito dal testo seguente :

« Certificato sanitario relativo a carni fresche d'animale domestico della specie suina per uso diverso dal consumo umano ai sensi dell'articolo 2 della decisione 81/547/CEE della Commissione, destinate alla spedizione verso la Comunità economica europea »,

— le parole « ad esclusione della Serbia e della Voivodina » sono soppresse nel certificato,

— la nota in calce (1) è soppressa,

— le note in calce (2) e (3) diventano rispettivamente note in calce (1) e (2).

Articolo 2

La decisione 82/9/CEE è modificata come segue :

1) All'articolo 1, paragrafo 1 :

— alla lettera a), la parola « suina » è soppressa.

2) L'articolo 2 è sostituito dal testo seguente :

« *Articolo 2*

In deroga all'articolo 1, gli Stati membri possono autorizzare l'importazione di carni fresche di suini in provenienza dalla Polonia per uso diverso dal consumo umano. Tali carni devono soddisfare le condizioni previste dalla decisione 89/18/CEE della Commissione (*) e possedere i requisiti indicati nel certificato sanitario conforme al modello dell'allegato A, che deve accompagnare l'invio.

(*) GU n. L 8 dell'11. 1. 1989, pag. 17. »

3) L'articolo 4 è soppresso.

4) Nell'allegato A il titolo è sostituito dal testo seguente :

« Certificato sanitario relativo a :

— carni fresche (1) di animali domestici delle specie bovina, ovina e caprina, o

— carni fresche di animali domestici della specie suina per uso diverso dal consumo umano ai sensi dell'articolo 2 della decisione 82/9/CEE della Commissione,

destinate alla spedizione verso la Comunità economica europea ».

Articolo 3

La decisione 82/132/CEE è modificata come segue :

1) All'articolo 1, paragrafo 1 :

— alla lettera a), la parola « suina » è soppressa.

2) L'articolo 2 è sostituito dal testo seguente :

« *Articolo 2*

In deroga all'articolo 1, gli Stati membri possono autorizzare l'importazione di carni fresche di suino in provenienza dalla Romania per uso diverso dal consumo umano. Tali carni devono soddisfare le condizioni previste dalla decisione 89/18/CEE della Commissione (*) e possedere i requisiti indicati nel certificato sanitario conforme al modello dell'allegato A, che deve accompagnare l'invio.

(*) GU n. L 8 dell'11. 1. 1989, pag. 17. »

3) L'articolo 4 è soppresso.

4) Nell'allegato A il titolo è sostituito dal testo seguente :

« Certificato sanitario relativo a :

— carni fresche (1) di animali domestici delle specie bovina, ovina e caprina, o

— carni fresche di animali domestici della specia suina per uso diverso dal consumo umano ai sensi dell'articolo 2 della decisione 82/132/CEE della Commissione,

destinate alla Comunità economica europea ».

Articolo 4

La decisione 82/425/CEE è modificata come segue :

1) All'articolo 1, paragrafo 1 :

— alla lettera a), la parola « suina » è soppressa.

2) L'articolo 2 è sostituito dal testo seguente :

« *Articolo 2*

In deroga all'articolo 1, gli Stati membri, possono autorizzare l'importazione di carni fresche di suini in provenienza dalla Cecoslovacchia per uso diverso dal consumo umano. Tali carni devono soddisfare le condizioni previste dalla decisione 89/18/CEE della Commissione (*) e possedere i requisiti indicati nel certificato sanitario conforme al modello dell'allegato A, che deve accompagnare l'invio.

(*) GU n. L 8 dell'11. 1. 1989, pag. 17. »

3) L'articolo 4 è soppresso.

4) Nell'allegato A il titolo è sostituito dal testo seguente :

« Certificato sanitario relativo a :

— carni fresche (1) di animali domestici delle specie bovina, ovina e caprina, o

— carni fresche di animali domestici della specie suina per uso diverso dal consumo umano ai sensi dell'articolo 2 della decisione 82/425/CEE della Commissione,

destinate alla spedizione verso la Comunità economica europea ».

Articolo 5

La decisione 92/222/CEE è modificata come segue :

1) All'articolo 1 :

— la lettera b) è soppressa.

2) L'articolo 2 è sostituito dal testo seguente :

« *Articolo 2*

In deroga all'articolo 1, gli Stati membri possono autorizzare l'importazione di carni fresche di suino in provenienza dalla Bulgaria per uso diverso dal consumo umano. Tali carni devono soddisfare le condizioni previste dalla decisione 89/18/CEE della Commissione (*) e possedere i requisiti indicati nel certificato sanitario corrispondente al modello dell'allegato B, che deve accompagnare l'invio.

(*) GU n. L 8 dell'11. 1. 1989, pag. 17. »

3) Nell'allegato B il titolo è sostituito dal testo seguente :

« Certificato sanitario relativo a carni fresche d'animale domestico della specie suina per uso diverso dal consumo umano ai sensi dell'articolo 2 della decisione 92/222/CEE della Commissione, destinate alla Comunità economica europea » ;

— la nota in calce (1) è soppressa,

— le note in calce (2) e (3) diventano rispettivamente note in calce (1) e (2).

Articolo 6

La presente decisione si applica a decorrere dal quindicesimo giorno dopo la data di notifica agli Stati membri.

Articolo 7

Gli Stati membri sono destinatari della presente decisione.

Fatto a Bruxelles, il 30 luglio 1992.

Per la Commissione

Ray MAC SHARRY

Membro della Commissione